



# CITTÀ DI CASARANO

## *SERVIZI TECNICI*

SERVIZIO DI PREVENZIONE RANDAGISMO

### CAPITOLATO D'ONERI

Importo a base d'asta	€	76.715,00
IVA 20%	€	15.343,00
Totale progetto	€	92.058,00

Casarano, giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*(Geom. Anselmo Antonaci)*

\_\_\_\_\_



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

### **Art.1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei sottoelencati cani randagi, nonché l'eventuale smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, nel pieno rispetto del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie) D.P.R. 08.02.1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), Legge 14.08.1981 n. 281 (c.d. legge sul randagismo), Decreto Ministero Sanità del 14.10.1996 e L. R. n. 12/95:

- a) Dei cani vaganti (randagi) ritrovati o catturati dal Servizio dell'AUSL LE/2 nel territorio comunale di Casarano;
- b) Dei nr. 140 cani, con possibilità di variazione del numero in più o in meno, attualmente ospitati presso il canile della Ditta ERRANT di Sparasci Paolo Antonio – via Gonfalone – 73039 Tricase (LE);

La decorrenza del servizio di accalappiamento dei cani randagi ritrovati o catturati, di cui al precedente punto a), e quelli già ricoverati presso la ditta ERRANT, di cui al precedente punto b), saranno trasferiti al canile della ditta aggiudicataria del servizio, a cura e spese della stessa ditta aggiudicataria a decorrere dall'1-7-2007.

### **Art. 2 – Ammontare dell'appalto**

Il costo dell'appalto, per la durata di un anno, è di € 76.715,00, più IVA come per legge.

### **Art. 3 - Durata dell'appalto e canone di appalto**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dall' 01.07.2010.

L'importo a base d'asta è fissato in € **1,40/cane/giorno**, costo unitario giornaliero per il ricovero ed il mantenimento di ciascun cane, mentre per lo smaltimento delle carcasse dei cani morti è fissato un importo a base d'asta di € **115,00**, oltre I.V.A., cadauno. Pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato dai predetti importi depurati dalla percentuale di ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il canone di appalto verrà pagato bimestralmente posticipato a fronte di emissione di regolare fattura, la quale sarà corredata dalla distinta riportante il riepilogo presenze dei cani randagi con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti dati:

- a) Numero di matricola,
- b) Numero del microchip,
- c) Sesso,
- d) Colore del mantello,
- e) Identificazione del box di alloggio del cane,
- f) Data di ricovero nel canile,
- g) Data di cancellazione,
- h) Indicazione del motivo della cancellazione (affido, trasloco, decesso, ecc.),
- i) Giorni di presenza nel canile.

Al pagamento si procederà, con atto del Responsabile del Settore Servizi Tecnici di questo Comune, previo visto sulla fattura, per regolarità e conformità dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, da apporsi da parte del medesimo Responsabile del Servizio.

### **Art. 4 - Gestione e organizzazione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, le spese di trasporto dei cani vaganti dalla città al canile sanitario, al rifugio, nonché il trasporto dall'attuale rifugio al nuovo sito, se diverso, senza alcun onere del Comune.

Ogni richiesta del servizio di accalappiamento dovrà pervenire dalla AUSL LE/2 di Maglie previa segnalazione dell'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune.

Al momento della consegna al rifugio ogni cane verrà senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (microchips) innestato sotto la cute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale e anagrafato mediante



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, all'Ufficio di Polizia Municipale ed allo stesso Servizio Veterinario.

L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni la settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al fine consentire l'accesso al rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta, per favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini delle leggi vigenti.

Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero e uscita dei cani.

L'amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia ed, inoltre, avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà giuridica di accertare, in qualsiasi momento, la presenza dei cani ricoverati e documentate dall'aggiudicatario del servizio.

### **Art.5 - Rifugio**

Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie. Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque nel rispetto delle disposizioni previste in materia .

Il rifugio deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario.

### **Art.6 - Compiti**

All'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di che trattasi sono affidati i seguenti compiti:

- a) ricovero dei cani vaganti accalappiati dal personale della AUSL LE/2 nel territorio del comune di Casarano;
- b) obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati al fine favorirne il riscatto;
- c) garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;
- d) garantire un'alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
- e) garantire a proprie spese la cura dei cani ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;
- f) garantire che il servizio veterinario dell'AUSL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina;
- g) divieto di soppressione dei cani fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria d a eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari soltanto se sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
- h) garantire inumazione e/o distruzione delle carogne;
- i) effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario competente relativamente ai cani custoditi.

### **Art. 7 - Revisione prezzi**

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 33 della legge 28.02.1986 n.41, il corrispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

### **Art. 8 - Inadempienze dell'appaltatore**

Nel caso la ditta non ottemperi agli obblighi del presente contratto nei modi e nei tempi previsti, il comune con procedura breve notificherà gli inadempimenti e nelle more di un esito del possibile contenzioso, il Comune è autorizzato ad eseguire il servizio mancante con spese da addebitare a carico dell'impresa, nei cui confronti, in caso di resistenza, si procederà al recupero coatto.

### **Art. 9 - Controllo**

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è del Responsabile competente che provvederà ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso all'appaltatore, a mezzo di proprio personale ad effettuare verifica e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'appaltatore.



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

L'amministrazione si riserva ogni altra forma di controllo sull'espletamento del servizio.

Accertate irregolarità ed inadempienze, il responsabile del servizio o del procedimento redigerà verbale nel quale sarà inserito ogni elemento utile.

Il predetto verbale sarà notificato all'appaltatore nei cui confronti sarà aperto dall'Amministrazione Comunale un procedimento di contestazione.

Le eventuali contestazioni non esonerano l'appaltatore dall'osservanza, comunque, degli obblighi contrattuali.

### **Art. 10 - Penalità**

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto, a giudizio insindacabile della Amministrazione, comporteranno la applicazione di una penalità di Euro 500,00 oltre la spesa per la esecuzione di ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati o degli obblighi non adempiuti.

Rifusione delle spese e di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulle rate in pagamento.

### **Art. 11 - Cauzione provvisoria**

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio è corredata da una cauzione pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, (prezzo d'appalto più oneri per la sicurezza).

Cauzione provvisoria di cui all'art.75 del D.Lgs. 12.04.2006, nr. 163, ed all'art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., per un ammontare di €. 1.534,30 (2% di € 76.715,00), costituita alternativamente:

- Da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria comunale B.p.p.;
- Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n.385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

b) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Amm.ne aggiudicatrice valida fino alla data di omissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

### **Art. 12 – Cauzione definitiva**

Si stabilisce che l'impresa, a garanzia degli obblighi di cui al presente contratto, deve costituire una cauzione nelle forme di legge per un importo pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'intero importo del contratto, nella misura e nei modi di cui all'art. 113 del d.lgs 12.04.2006, n°163, e all'art. 101 del dpr. 554/99. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento.

La cauzione viene costituita a garanzia anche dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dall'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

### **Art. 13 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione all'appaltatore dell'aggiudicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Tutte le spese connesse e conseguenti al contratto, relative all'acquisto dei valori bollati, spese di registrazione e diritti di rogito, restano accollati all'appaltatore. Se l'appaltatore non sottoscrive il contratto nel termine indicato nella lettera con la quale gli si comunica l'avvenuta aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale incamererà, senza ulteriori formalità, la cauzione provvisoria prodotta in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato **a corpo**.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i servizi facenti parte dell'appalto.



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni qualora ammissibili ed ordinate.

### **Art. 14 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri**

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il presente servizio è stato impostato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 15 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
  - b) il presente capitolato d'oneri;
  - c) relazione tecnica.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi per ciò che concerne il servizio oggetto di gara.

### **Art. 16 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione e gestione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata gestione del servizio.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
  - di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti d'appalto;
  - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto della normativa di riferimento, anche per quanto concerne la sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di intervento e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

### **Art. 17 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D. Lgs. N°163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

### **Art. 18 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione della gestione.



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
2. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

### **Art. 20 - Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 21 - Norme di sicurezza generali**

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano di Sicurezza per la tutela dei lavoratori, di cui al D. Lgs. N. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, presentandone copia alla stazione appaltante per le necessarie notifiche.

### **Art. 22 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste dal servizio.

### **Art. 23 – Controversie**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune ed Impresa in ordine all'esecuzione dei patti stipulati col presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno dall'impresa e uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

La decisione sarà inappellabile.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

### **Art. 24 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla fine del servizio;
  - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



# CITTÀ DI CASARANO

## SERVIZI TECNICI

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
4. L'appaltatore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, secondo quanto previsto dall'art. 29 della Legge 341/95 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurativi e antinfortunistici. Inoltre trasmette all'Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Lecce.

### **Art. 25 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 26 - Domicilio dell'appaltatore**

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Casarano, giugno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( geom. Anselmo Antonaci )